

ATTO N. DD 62

DEL 13/01/2021

Rep. di struttura DD-UA4 N. 11

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n° 143 di Vinovo dal Km 17+200 al Km 17+300. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito con delimitazione di area di cantiere.

- la Città Metropolitana di Torino deve effettuare i lavori di sistemazione n. 4 linee di giunti tipo SFE e massetti in prossimità del ponte sul torrente Chisola sulla SP 143 di Vinovo nel Comune di Vinovo dalla progr. Km 17+200 alla progr. Km 17+300;
- l'impresa B & B Costruzioni S.r.l. - Via Don Tommaso Canestri 20 - 15121 ALESSANDRIA (VE) – email: info@bbcostruzioni.it è l'impresa appaltatrice dei lavori ;
- l'impresa STEVANATO Prodotti e Lavori Speciali S.r.l. - Via Roma 179 - 30030 SALZANO (VE) – email: info@stevanato.com è l'impresa esecutrice dei lavori ;
- con e-mail in data 11/01/2021 il Direttore dei Lavori per la Città Metropolitana di Torino ing. CANDIANO Giovanni, ha comunicato come periodo di esecuzione lavorazioni dal 16/01/2021 al 19/01/2021;
- gli interventi sulla S.P. n° 143 di Vinovo dal Km 17+200 al Km 17+300 prevedono l'occupazione della semicarreggiata, con movimentazione di macchine operatrici e materiali;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere, con limite di velocità a 20 km/h, divieto di sorpasso per tutti i veicoli, istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo la S.P. n° 143 di Vinovo dal Km 17+200 al Km 17+300 in comune di Vinovo (TO) dal giorno 16/01/2021 al giorno 19/01/2021 compreso giornate festive e prefestive e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 8, geom. Antonio BUNINO;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

L'istituzione al transito con senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri secondo lo schema di cui alla tavola 66 del Disciplinare Tecnico del 26.09.2002 senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri sulla seguente strade ed alle progressive indicate:

COMUNE S.P. Denominazione da PK a PK data prevista di intervento

Vinovo 143 Vinovo 17+200 – 17+300 dal 16/01/2021 al 19/01/2021 (compresi festivi e prefestivi)

Con il vincolo della limitazione della velocità a 20 Km/h, nonché il divieto di sorpasso nel tratto interessato e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Si dispone che l'impresa STEVANATO Prodotti e Lavori Speciali S.r.l. - Via Roma 179 - 30030 SALZANO (VE) – email: info@stevanato.com, in qualità di esecutrice dei lavori rimarrà responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito delle corsie potrà avvenire solamente con i lavori ultimati ed il piano viabile perfettamente percorribile.

• L'impresa appaltatrice: B & B Costruzioni S.r.l. - Via Don Tommaso Canestri 20 - 15121 ALESSANDRIA (VE) – email: info@bbcostruzioni.it;

• L'impresa esecutrice: STEVANATO Prodotti e Lavori Speciali S.r.l. - Via Roma 179 - 30030 SALZANO (VE) – email: info@stevanato.com;

• Direttore dei Lavori e CSE: Ing. Giovanni CANDIANO - CMTo tel. 349.4163175;

• Il Direttore Tecnico di Cantiere – B&B Costruzioni Srl: geom. Fabio FANTAGUZZI – 392.6181524;

• Il Direttore Tecnico di Cantiere – STEVANATO Srl: geom. Alessandro CECCHIN – 348.0822965;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 03/12/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»” ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 – 4 dicembre 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica” oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all’inizio dell’attività, non sono consentite operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all’inizio dell’attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l’utenza stradale.

Il soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 13/01/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese